

CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2020 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (Cod. Ente 321) E L'ENTE FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS PER LE STRUTTURE SRP2 CPA SAN RICCARDO – CD IL CAMALEONTE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERRITORIALI DI PSICHIATRIA. Cod. budget 600

PREMESSO CHE

1. con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema-tipo di contratto tra le Aziende Sanitarie Locali e i Soggetti Pubblici e Privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato";
3. ai sensi della DGR n.VIII/937 del 01.12.2010, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti;
4. l'art. 15 della L.R. n. 33/2009, come modificato dalla L.R. n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie e, in particolare, al comma 6 : *"La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate"*;
5. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario gli Erogatori di prestazioni a carico del SSR sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
6. gli Enti erogatori, che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.
7. la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2020"*, con cui vengono definite le tempistiche e le modalità per la negoziazione da adottarsi per l'anno 2020;
8. si è dato seguito agli adempimenti in ordine ai requisiti previsti dalla DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato;

9. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

l'ATS della Città Metropolitana di Milano(ATS)

con sede legale a Milano in Corso Italia n. 19, (P.IVA/C.F. n. 09320520969), nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Walter Bergamaschi

e

L'ENTE UNICO GESTORE FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA (ENTE)

con sede legale in Cesano Boscone, Cap 20090, Piazza Mons. L. Moneta n. 1 C.F. n. 03034530158 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante pro-tempore, Marco Bove

Fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula,

ad integrazione del rapporto contrattuale ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999 già instaurato in precedenza, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo Art. 6, integrano i rapporti contrattuali instaurati ex DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 tra le Parti in precedenza.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative al contratto già stipulato tra le stesse Parti in precedenza, il cui assetto organizzativo e funzionale aggiornato è agli atti dell'ATS, si applicano a tutta la produzione di attività legata alla erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria e agli eventuali programmi innovativi, ove presenti, prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di Psichiatria

Si assegna una quota pari ai 4/12 di quanto contrattato per l'anno 2019, al netto della quota non storicizzabile eventualmente riconosciuta, nel contratto rimodulato entro il 20.12.2019,

relativamente:

PSICHIATRIA –L'attività di psichiatria è pari a € 351.503,00; L'assegnazione annuale delle risorse delle attività garantite a cittadini residenti in Lombardia, verrà individuata così come previsto dalle regole regionali 2020.L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. 4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano che l'invio del flusso 46/SAN deve essere accompagnato da un allegato che riporti gli importi della produzione mensile per ATS di provenienza, i gg di permanenza in struttura, la retta/die con l'importo dell'IVA, se prevista; tale trasmissione dovrà pervenire alla ATS entro il giorno 7 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni. Inoltre sempre entro la stessa data, deve essere inviata la fattura di acconto corrispondente alla percentuale stabilita dalle Regole di Sistema vigenti nell'anno di competenza. Il pieno rispetto di tali prescrizioni rappresenta una obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 5

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui D.L. 159/2011 e s.m.i..

Art.6

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo dal 01.01.2020 sino alla data di sottoscrizione del contratto integrativo per l'anno 2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR VI/45708 del 29.12.1999. L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014.

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Fondazione Istituto Sacra Famiglia

Il Legale Rappresentante

Marco Bove

FIRMATO DIGITALMENTE